

PE

e-privacy XIX (2016)
SPID ed Identità Digitale

E-PRIVACY

XIX

24-25 GIUGNO

2016

ESTATE

< 2015W

PISA

POLO DIDATTICO PIAGGE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PISA

Captatori Informatici

AKA Virus Informatici, AKA Agenti Attivi, AKA Intrusori



@fpmicozzi

Avv. Francesco Paolo Micozzi



Chi sono



- **Avvocato**
- **Collabora con le cattedre di Informatica Giuridica e Informatica Giuridica Avanzata dell'Università di Milano, ed è**
- **fellow dell'Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights.**
- **GdL della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense (FIIF) presso il Consiglio Nazionale Forense**
- **Commissione “Surveillance” e “E-justice”, per il CNF, a Bruxelles presso il CCBE (Conseil des barreaux européens)**
- **È autore per LeggiOggi e HuffingtonPost**



Di cosa stiamo parlando?

Parliamo di sistemi di sorveglianza

Parliamo di sistemi di controllo remoto...

Per farla breve useremo il termine Trojan



Quale... “bersaglio”?



Quale... “bersaglio”?



Le smart tv:

- connesse alla rete domestica
- spesso hanno microfono e telecamera...



Vengono utilizzati anche per le indagini?

SI

Allora perché abbiamo così poche sentenze che parlano di trojan (o meglio di “captatori informatici”)?

- Forse perché non hanno ancora un “nome” definito?
- Forse perché il loro utilizzo passa come semplice modalità esecutiva di un'intercettazione tradizionale?



Esempi concreti: Ordinanza 4 aprile 2016 “al pari di una qualunque cimice...”

Le suddette emergenze sono state confermate dagli esiti molto fruttuosi dell'intercettazione RIT XXXX che ha comportato l'inoculazione – da remoto – di un “agente attivo” nello smartphone android in uso al XXXX , con funzione di consentire il controllo “da remoto” del microfono del telefono, che è stato utilizzato come sorgente dell'audio ambientale, al pari di una qualunque “cimice”.

Dette intercettazioni sono state espressamente autorizzate da questo ufficio anche per la captazione di colloqui nel domicilio del XXXX o in altri luoghi di privata dimora, con riguardo alle comunicazioni intercorrenti fra il XXXX e i suoi complici facenti parte integrante degli accordi illeciti e in genere dell'organizzazione gestita dal XXXX e della rete capillare di rapporti, mediante le quali si estrinsecava l'attività criminosa in contestazione. In buona sostanza, nei momenti in cui l'intercettazione, come si vedrà, ha colto rilevanti conservazioni fra gli odierni indagati, aventi per contenuto gli accordi illeciti stessi, nello studio di alcuni dei professionisti e imprenditori interessati, i luoghi di privata dimora interessati in quel determinato momento costituivano il luogo di svolgimento dell'attività delittuosa stessa. Peraltro, è ben presto emersa, nel corso delle indagini la sussistenza di una vera e propria associazione per delinquere, il che ha viepiù giustificato le intercettazioni suddette.



Altri esempi concreti

Grazie alle microspie nei telefonini, nelle auto e nelle abitazioni degli indagati, il continuo ascolto delle conversazioni ha consentito di riconoscere le persone anche dal rumore della loro andatura.



Come vengono inquadrati nel nostro Ordinamento?

(senza una norma *ad hoc*)

- Come intercettazioni tradizionali?
- Come intercettazioni telematiche?

Siamo sicuri che si tratti di semplici intercettazioni?

- ❖ **Intercettazione?**
- ❖ **Perquisizione informatica?**
- ❖ **Sequestro (di file, corrispondenza...)?**
- ❖ **Tutti contemporaneamente?**



Se le attività si cumulano, che fine fanno i limiti e i presupposti?

Esempio: Art. 247 cpp (Casi e forme delle perquisizioni)

*I-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la **perquisizione**, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.*



Alcune premesse...

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita

(art. 111 Cost.)



Alcune premesse

Mezzi di ricerca della prova

(ISPEZIONI) Artt. 244, 247 “*adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione*”

(SEQUESTRO) Art. 254-bis “*che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immutabilità*”

(sigilli ai beni in sequestro) Art. 260 “*Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immutabilità*”



Alcune premesse

Attività ad iniziativa della PG

(PERQUISIZIONI) Art. 352 “*adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza*”

(ACCERTAMENTI URGENTI) Art. 354 “*gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immutabilità*”

Alcune premesse

Art. 359. - Consulenti tecnici del pubblico ministero.

- 1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.**
- 2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.**

Art. 360. - Accertamenti tecnici non ripetibili.

- 1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.**



Questioni giuridiche:

I) prova tipica o atipica?

Art. 189 cpp

1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.

Mezzo di prova / mezzo di ricerca della prova



Prove atipiche?

"È legittimo il decreto del pubblico ministero di acquisizione in copia, attraverso l'installazione di un captatore informatico, della documentazione informatica memorizzata nel "personal computer" in uso all'imputato e installato presso un ufficio pubblico, qualora il provvedimento abbia riguardato l'estrapolazione di dati, non aventi ad oggetto un flusso di comunicazioni, già formati e contenuti nella memoria del "personal computer" o che in futuro sarebbero stati memorizzati"

(Cass. Sez.V 14/10/2009 n. 16556)



Questioni giuridiche:
**2) Se è un'intercettazione...
si applica il 266 o il 266-bis?**

266 vs 266-bis

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche **e di altre forme di telecomunicazione** è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

[...]

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di **comunicazioni tra presenti**. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

266 vs 266-bis

I. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.



Questioni giuridiche:
**3) “che interesse puoi avere
al riesame se hai ancora tutti
i dati a disposizione?”**

Controllo senza limiti e riesame senza “sequestro”

2) L'ordinanza impugnata è contraria ai principi costituzionali ed ~~all'~~art. 8 e 13 CEDU, in quanto l'attività compiuta (acquisizione della totalità dei dati di diversi *hard disk* senza alcun legame con specifici fatti di reato) viola i limiti concessi all'ingerenza dell'attività giudiziaria sulla *privacy* e risulta elusa la richiesta di controllo in base ad una pretesa mancanza di interesse del ricorrente. Invece va ricordato che l'interesse ad impugnare non può essere legato esclusivamente alla titolarità ed al diritto alla restituzione di un bene materiale.

(Cass. Pen. 38148 Anno 2015)



Cass. Pen. 38148 Anno 2015

1. Va premesso che le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che se la cosa sequestrata è stata restituita, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, che non sussiste neppure qualora l'autorità giudiziaria disponga, all'atto della restituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro e non è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni (cfr. S.U., 24 aprile 2008, n. 18253, Tchmil, Rv. 239397). La questione sottoposta alla Corte in quel caso era la seguente: "Se sia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la richiesta di riesame di un sequestro probatorio dopo che è stata restituita la cosa sequestrata". La restituzione della *res* costituisce pertanto l'elemento di fatto che ha cessare l'interesse ad impugnare il provvedimento cautelare reale.

Questioni giuridiche:

4) uno strumento senza limiti?

Trib. Palermo

(tesi sostenuta dalla difesa)

La genericità dell'autorizzazione (*“all'interno dei luoghi in cui è ubicato il seguente apparecchio”*), non circoscrivendo ed individuando i luoghi della captazione, e così consentendola *“in qualsiasi luogo si rechi il soggetto, portando con sé l'apparecchio”*, non sarebbe ammissibile, richiedendo l'art. 15 della Costituzione, l'art. 266, co. 2, c.p.p. e l'art. 8 CEDU che nelle intercettazioni ambientali venga specificato il luogo delle conversazioni al fine di dare garanzia effettiva, con riserva di legge e riserva di giurisdizione, alla compressione di valori inviolabili quali la libertà e la segretezza delle comunicazioni. In tal senso la difesa citava la recente sentenza della Suprema Corte, Sez. VI penale, 26.5.2015, n. 27100, allegata alla memoria.

Trib. Palermo

Tanto premesso, va intanto precisato che procedendosi per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., il limite motivazionale contenuto nel comma 2 dell'art. 266 c.p.p., non trova applicazione al caso di specie, ex art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152. Non vi è quindi obbligo, nell'ipotesi in cui l'intercettazione avvenga in luogo di privata dimora, quando si procede per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., di motivare sul fatto che vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.



Questioni giuridiche:

5) Comunicazioni avvocato-assistito



CCBE Recommendations on the protection of client confidentiality within the context of surveillance activities

28/04/2016

EXECUTIVE SUMMARY

"The lawyer's obligation of confidentiality serves the interest of the administration of justice as well as the interest of the client. It is therefore entitled to special protection by the State."

– the CCBE Code of Conduct, Article 2.3

Whilst it is appreciated that it is an obligation of the state to its citizens to ensure their safety and security, legal professional privilege and professional secrecy are essential underpinnings of the rule of law. Where the state seeks to abrogate or erode the principles of legal professional privilege and professional secrecy, even in the name of national security, this constitutes an attack on the rule of law itself.

However, the supposed conflict between, on the one hand, the imperative to protect national security and, on the other hand, the defence of legal professional privilege and professional secrecy is illusory. Both may co-exist as essential components in a mature and fully functioning democratic society which functions in accordance with the rule of law. It has been the purpose of the present paper to lay out with clarity how that end may be achieved.

Situazioni ancora poco chiare...

Stesso processo

Tre diversi imputati

Stessi captatori informatici

Tre risultati diversi...

(I) 24237 (12 marzo 2015)

La Difesa...

disposto sia l'intercettazione d'urgenza telematica, tramite agente intrusore (virus informatico), di tutto il traffico dati, in relazione agli apparecchi in uso ai predetti, sia di tutte le conversazioni tra presenti, tramite l'attivazione, mediante il predetto virus, del microfono e della videocamera dei relativi Smartphone. Ciò ha comportato una invasiva e illegittima apprensione dei contenuti della memoria dei predetti apparecchi cellulari, così consentendo, in violazione dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la generale captazione di tutti i dati propri della sfera privata dei rispettivi utilizzatori, operazione esulante dalla normativa prevista in tema di intercettazioni. In secondo luogo, utilizzando il sistema del virus informatico sul telefono cellulare, le intercettazioni effettuate non sono soggette ad alcuna restrizione né di tipo temporale né di tipo spaziale. Il telefono cellulare invero è divenuto oramai oggetto che

(I) 24237 (12 marzo 2015)

La Cassazione... rigetta

2. La censura inerente alla mancanza di motivazione in merito al requisito che nei luoghi di privata dimora, oggetto di intercettazione ambientale, si stesse svolgendo l'attività criminosa, è infondata, poiché le captazioni sono state disposte, trattandosi di reati in materia di criminalità organizzata, ai sensi dell'art 13 d.l. 13-5-1991 n. 152, conv. In l. 12-7-1991 n. 203, che testualmente prescinde dal predetto requisito, stabilendo che l'intercettazione di comunicazioni tra presenti è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. si stia svolgendo l'attività criminosa.

(2) 27536 (8 aprile 2015)

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni sugli smart-phone in uso ai coindagati [REDACTED], in quanto la captazione audio-video del contenuto delle conversazioni è avvenuta attraverso un'intrusione nell'hardware, mediante virus informatico, e quindi con una interferenza nella sfera privata del soggetto intercettato che eccede l'ambito normativo dell'intercettazione ambientale, mediante un'illegittima apprensione dei contenuti della memoria dell'apparecchio cellulare. Infatti l'attivazione, da remoto, del microfono e della relativa telecamera consente la captazione di colloqui tra presenti anche quando questi si svolgano nei luoghi di privata dimora, per i quali non vi sia il fondato sospetto che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, in violazione dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen..

PQM

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. 1.000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE. MANDA ALLA CANCELLERIA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 94-1/TER DISP. ATT. C.P.P.

(3) 27100 (26 maggio 2015)

2. Il ricorrente deduce , con il primo e il terzo motivo , violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il pubblico ministero, in relazione alle utenze telefoniche in uso ai coimputati [REDACTED], ha disposto sia l'intercettazione d'urgenza telematica ,tramite agente intrusore (virus informatico), di tutto il traffico dati, in relazione agli apparecchi utilizzati dai predetti, sia di tutte le conversazioni tra presenti, mediante l'attivazione, attraverso il predetto virus, del microfono e della videocamera dei relativi Smartphone. Ciò ha comportato una invasiva e illegittima apprensione dei contenuti della memoria dei predetti apparecchi cellulari, che ha consentito, in violazione dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la generale captazione di tutti i dati propri della sfera privata dei rispettivi utilizzatori, operazione esulante dalla normativa prevista in tema di intercettazioni. In secondo luogo, utilizzando il sistema del virus informatico sul telefono cellulare, le intercettazioni effettuate non sono soggette ad alcuna restrizione né temporale né spaziale. Il telefono cellulare è divenuto ormai oggetto che accompagna ogni nostro movimento ed è in grado, se utilizzato con finalità captatorie, di sottoporre l'individuo ad un indiscriminato controllo, non solo di tutta la sua vita privata ma anche dei soggetti che gli stanno vicino. L'intercettazione potrà dunque divenire ambientale e anche effettuarsi all'interno di un domicilio, poiché il telefono cellulare diviene un microfono e la sua telecamera una spia video. D'altronde, nel decreto del Gip non si fa riferimento alla possibilità che il detto strumento venga utilizzato anche all'interno delle private dimore dei soggetti intercettati e, comunque, non vi è alcuna indicazione dei luoghi e dei tempi della predetta captazione

(3) 27100 (26 maggio 2015) **AMBIENTALE**

1. Il primo e il terzo motivo di ricorso sono fondati. La tematica proposta si articola su due versanti distinti, che si riconnettono alle due peculiarità tecniche che contraddistinguono le intercettazioni in disamina: l'attivazione, da remoto, del microfono e l'attivazione, sempre da remoto, della telecamera. Muovendo dalla prima, occorre osservare che l'attivazione del microfono dà luogo ad un'intercettazione ambientale, onde occorre interrogarsi sulla legittimità della stessa. Orbene, non sembra potersi dubitare che l'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., nel contemplare l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, si riferisca alla captazione di conversazioni che avvengano in un determinato luogo e non ovunque. Una corretta ermeneutica della norma di cui all'art. 15 Cost. osta infatti all'attribuzione al disposto dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen. di una latitudine operativa così ampia da ricomprendere intercettazioni ambientali effettuate in qualunque luogo. La norma costituzionale pone infatti il fondamentale principio secondo il quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni sono inviolabili, ammettendo una limitazione soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge. Ne deriva che le norme che prevedono la possibilità di intercettare comunicazioni tra presenti sono di stretta interpretazione, ragion per cui non può considerarsi giuridicamente corretto attribuire alla norma codicistica una portata applicativa così ampia da includere la possibilità di una captazione esperibile ovunque il soggetto si sposti.



(3) 27100 (26 maggio 2015) **FOTOCAMERA**

3. La seconda problematica concerne l'attivazione, da remoto, della telecamera del telefono cellulare e quindi l'effettuazione di videoriprese. Al riguardo, Sez. U. 28-3-2006, n. 26795, Prisco (Rv. 234267) ha condivisibilmente stabilito che le videoregistrazioni in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei documenti, ex art. 234 cod. proc. pen. Le predette registrazioni, se vengono invece effettuate dalla p.g., anche d'iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. Ma esse non possono essere espletate ovunque, perché le videoregistrazioni effettuate in ambito domiciliare, ai fini del procedimento penale, sono acquisite illecitamente e sono perciò inutilizzabili, anche se la tutela costituzionale del domicilio va limitata ai luoghi con i quali la persona abbia un rapporto stabile, sicché, quando si tratta di tutelare solo la riservatezza, la prova atipica può essere ammessa con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria. Vanno dunque tutelate dall'autorità giudiziaria (p.m. o giudice) le riprese visive che, pur non comportando intrusione domiciliare, violano la riservatezza personale (come, ad esempio, le riprese effettuate dalla polizia giudiziaria in un bagno pubblico).

I 3884/2016 rimessione alle sezioni unite.

Le questioni

- 1. Se il decreto che dispone l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni attraverso l'installazione in congegni elettronici di un virus informatico debba indicare, a pena di inutilizzabilità dei relativi risultati, i luoghi ove deve avvenire la relativa captazione;**
- 2. Se, in mancanza di tale indicazione, la eventuale sanzione di inutilizzabilità riguardi in concreto solo le captazioni che avvengano in luoghi di privata dimora al di fuori dei presupposti indicati dall'art. 266, comma 2, cod. proc. pen.;**
- 3. Se possa comunque prescindersi da tale indicazione nel caso in cui l'intercettazione per mezzo di virus informatico sia disposta in un procedimento relativo a delitti di criminalità organizzata**



Di cosa non si occupa la rimessione alle SSUU

- a) l'effettuazione di **videoriprese** all'interno dell'abitazione dell'intercettato;
- b) il compimento, a mezzo del virus, di attività di **perquisizione e sequestro dei dati** contenuti nell'apparecchio elettronico, con modalità sostanzialmente occulte e comunque tali da vanificare o ritardare ingiustificatamente il diritto del destinatario del sequestro a proporre richiesta di riesame e ricorso per cassazione.



Ci pensano le SSUU...

Udienza del: 28/04/2016

Relatore: V. Romis

Soluzione: Affermativa, limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell'art. 13 d.l. n. 152 del 1991), intendendosi per tali quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., nonché quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.



tre nuove sentenze (22 giugno 2016)

26054

26055

26058



26054 - 26055 - 26058

Tale principio, difforme da quanto affermato in altra pronuncia (Cass. Sez. 6, n. 27100 del 26/5/2015, Musumeci, rv. 265654), riflette invece il più recente arresto della Suprema Corte (Cass. Sez. U., 28/4/2016, Scurato), che, secondo quanto si desume dalla massima provvisoria, ha stabilito che è ammissibile l'utilizzo di **captatore informatico limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell'art. 13 d.l. n. 152 del 1991), intendendosi per tali quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., nonché quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.**



Relazione del PG alle SSUU...

“A chi sia legittimamente preoccupato che il nuovo strumento captativo possa produrre, in casi limite, esiti lesivi della dignità umana si può rispondere che l’ordinamento, anche attingendo alla fonte dei principi costituzionali e facendone diretta applicazione, ha gli strumenti per neutralizzare tali pericoli” (inutilizzabilità)

Da più parti si nota
un'apertura verso i nuovi
strumenti di
“intercettazione”



DDL 2 dicembre 2015

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 266-*bis* del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche attraverso l'impiego di strumenti o di programmi informatici per l'acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico ».



Emendamento Casson a ddl S2067

«*c-bis* disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni: l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del virus, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice; la registrazione audio venga avviata dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice; se in luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale l'attivazione sia consentita soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa salvo si proceda per delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale o 416 del codice penale; la registrazione audio si attivi solo con il dispositivo in stato di stand-by al fine di escludere l'intercettazione di contestuali comunicazioni informatiche, telefoniche o telematiche; il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della Procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante; siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di garantire che sia l'installazione del captatore sia la sua disattivazione non comportino alcuna alterazione del sistema informatico del dispositivo mobile in cui è inserito e che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica e sicurezza.»



Cosa considerare secondo CEDU?

- **Base normativa**

indicazione della natura dei reati che possono dare luogo a un ordine di intercettazione

predeterminazione della **tipologia delle comunicazioni intercettabili**

definizione delle **categorie di persone** le cui utenze telefoniche possono essere sottoposte ad intercettazione

limiti di durata delle intercettazioni

precauzioni da prendere per comunicare le **registrazioni, intatte e nella loro interezza**, in modo da renderne possibile l'esame da parte del giudice e della difesa (???)

attribuzione ad un organo indipendente della competenza ad autorizzare le intercettazioni



FOURTH SECTION

CASE OF IORDACHI AND OTHERS v. MOLDOVA

(Application no. [25198/02](#))



Cosa considerare secondo CEDU?

- **Provvedimento dell'AG**
 - Esistenza di un ragionevole sospetto...
 - Principio di **NECESSITA'** dello “strumento” (gli altri mezzi d'indagine sono
- **Controbilanciare ed arginare «il pericolo insito nell'azione segreta di una parte dell'apparato dello Stato sul cittadino»** (sent. 24 aprile 1990, Kruslin c. Francia).

Licenza e Contatti



Salvo dove diversamente indicato, quest'opera è distribuita con [licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/). Per ottenere la versione in formato modificabile contattare gli autori

Avv. Francesco Paolo Micozzi

www.gm-lex.eu



@fpmicozzi